



ASSINDUSTRIA  
VENETOCENTRO  
IMPRENDITORI PADOVA TREVISO

# LE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dicembre 2022

## LE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La disciplina relativa alle emissioni in atmosfera provenienti da attività produttive è contenuta principalmente nella Parte Quinta “*Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*” del cd. “*Testo Unico Ambientale*” (d.lgs. n. 152/2006), in particolare al Titolo I relativo alle “*Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*”.

### 1. Campo di applicazione

L’art. 267, comma 1, definisce il campo di applicazione del Titolo I prevedendo che «*si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera*».

Pertanto, il Titolo I si applica:

- agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera;
- e agli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW.

Inoltre, l’art. 267, ai commi 2 e 3, prevede che:

- i valori limite di emissione e le altre prescrizioni relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento e agli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti sono stabiliti nella specifica autorizzazione alla gestione dei rifiuti o nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-*bis* alla Parte Seconda sulla base, per i primi, di quanto previsto dal Titolo III-*bis* alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e dei piani regionali di qualità dell’aria, mentre per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base di quanto previsto dagli artt. 270 e 271;
- il Titolo I si applica agli altri impianti ed attività presenti nello stesso stabilimento ove si svolgono le attività indicate al punto precedente;
- per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) tale autorizzazione sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Infine, sempre in merito al campo di applicazione del Titolo I, l’art. 272, comma 5, individua alcuni casi ai quali il medesimo Titolo non si applica, e cioè:

- stabilimenti destinati alla difesa nazionale (fatti salvi i casi in cui siano presenti medi impianti combustione, in tali casi l’autorizzazione prevede valori limite e prescrizioni solo per tali impianti);
- emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti (sono invece soggette alla disciplina del Titolo I le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro);
- valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione (sono soggetti al Titolo I gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento);
- impianti di distribuzione dei carburanti, cui si applicano solo le pertinenti disposizioni relative al controllo dei COV ed al loro recupero previste dagli articoli 276 e 277.

### 2. Autorizzazioni alle emissioni

L’art. 269, comma 1, stabilisce il principio generale in base al quale «*per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione*», peraltro, a fronte di tale principio è necessario evidenziare che:

- a) sono previsti alcuni casi in cui non è richiesta l’autorizzazione alle emissioni;
- b) per talune attività gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera sono disciplinati all’interno dei provvedimenti che consentono la realizzazione e/o lo svolgimento di tali attività (ad esempio: impianti di gestione rifiuti, attività soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A., progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A., in tali casi se la normativa di riferimento prevede che il provvedimento finale di V.I.A. comprende e sostituisce i vari atti di assenso necessari alla realizzazione e messa in esercizio dell’attività, l’autorizzazione alle emissioni è ricompresa in tale provvedimento.);
- c) sono previste due diverse tipologie di autorizzazioni alle emissioni, la cd. “*autorizzazione ordinaria*” e le “*autorizzazioni di carattere generale*”;
- d) in vari casi l’autorizzazione alle emissioni è ricompresa in unico titolo autorizzativo denominato Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

Con l’entrata in vigore, dapprima del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, che ha disciplinato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e poi del d.P.R. 14 febbraio 2013, n. 59, con il quale è stata disciplinata l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è stata anche modificata la procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Infatti, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 59/2013 le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sia ordinarie che di carattere generale rientrano fra le autorizzazioni sostituite dall’A.U.A., e quindi è nell’ambito del procedimento relativo al rilascio di tale autorizzazione che si inseriscono gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera. Inoltre, è necessario tener presente che, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. n. 59/2013, la disciplina relativa all’AUA non si applica:

- alle attività soggette al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.),

- ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in tali casi se la normativa di riferimento prevede che il provvedimento finale di V.I.A. comprende e sostituisce i vari atti di assenso necessari alla realizzazione e messa in esercizio dell'attività l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è ricompresa in tale provvedimento.

### 2.1 Ente competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Nella Regione del Veneto, gli artt. 5 e 58 della legge regionale n. 33/1985 hanno stabilito che la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera è delegata alle Province, fatto salvo «per gli impianti i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale in base alle presente legge [cioè in base alla stessa legge regionale n. 33/1985]».

Va, comunque, tenuto presente che, sulla base di precise disposizioni nazionali, alcuni provvedimenti quali l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione alla gestione rifiuti, la valutazione di impatto ambientale ricomprendono altre autorizzazioni e fra queste anche quella relativa alle emissioni in atmosfera, in questi casi pertanto questa specifica autorizzazione viene rilasciata nell'ambito del più ampio provvedimento dall'autorità competente al rilascio di quest'ultimo.

### 2.2 Attività e impianti per i quali non è necessaria l'autorizzazione

La disciplina vigente individua i seguenti casi per i quali, pur in presenza di attività e impianti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera, non è richiesta la relativa autorizzazione:

- impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, in questi casi i gestori sono tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse e l'autorità competente può dettare specifiche prescrizioni per le medesime finalità (art. 269, comma 10);
- impianti ed attività «le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico» (art. 272, comma 1).

Gli impianti e le attività con “emissioni scarsamente rilevanti” sono individuati nella parte I dell'allegato IV (*Impianti ed attività in deroga*) alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. In merito a tali tipologie di impianti l'art. 272, comma 1, precisa che:

- le soglie di produzione, di consumo e le potenze termiche nominali riportate nell'allegato devono essere calcolati considerando l'insieme di impianti e attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco,
- qualora in uno stabilimento siano presenti sia impianti o attività con emissioni scarsamente rilevanti, sia impianti o attività che non hanno tali caratteristiche, l'autorizzazione alle emissioni dello stabilimento si riferisce solo a questi ultimi,
- è fatta salva la possibilità per l'autorità competente di prevedere l'obbligo di comunicare preventivamente «la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo».

Fermo restando che per gli impianti e le attività con “emissioni scarsamente rilevanti” non è previsto il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni, l'art. 272, comma 1, stabilisce che, in questi casi, si applicano i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti dai piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente e da specifica disciplina regionale.

### 2.3 Le autorizzazioni alle emissioni

Il Titolo I della Parte Quinta individua due diverse tipologie di autorizzazioni alle emissioni:

- la cd. “autorizzazione ordinaria”
- e le “autorizzazioni di carattere generale”.

In tema di autorizzazioni vanno peraltro tenuti presenti altri due aspetti:

- innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 269, comma 11, «il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo»;
- inoltre, che, ai sensi dell'art. 269, comma 8, se si intendono apportare allo stabilimento delle cd. “modifiche sostanziali” è necessario presentare una domanda di autorizzazione.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni è necessario fare riferimento ai siti web delle autorità competenti.

### 2.4 Autorizzazione ordinaria

L'art. 269 prevede che il gestore che intende realizzare o trasferire uno stabilimento deve presentare all'autorità competente, attraverso lo Sportello Unico per le attività Produttive (S.U.A.P.), unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

- a) il *progetto dello stabilimento* in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
- b) una *relazione tecnica* che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed

indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni è regolato dall'art. 269, comma 3, nel quale si prevede che l'autorità competente

- convoca, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi (ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990), «*nel corso della quale si procede, anche in via istruttorie, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune (in particolare relativi agli aspetti edilizi e alle industrie insalubri)*»,
- può richiedere, in sede di conferenza di servizi, integrazioni della documentazione (a tale richiesta deve essere fornita risposta entro 30 giorni),
- si pronuncia, rilasciando l'autorizzazione, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, il termine è portato a 150 giorni qualora nel corso del procedimento siano state richieste integrazioni alla documentazione presentata (in caso di inerzia dell'autorità competente, l'interessato può chiedere al Ministro della transizione ecologica di provvedere in via sostitutiva).

L'autorizzazione alle emissioni stabilisce (art. 269, comma 4 e 6):

- le modalità di captazione e convogliamento per le emissioni convogliabili;
- per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione (tali valori devono essere indicati "solo" per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo oggetto del procedimento autorizzativo), le prescrizioni ed i relativi controlli, i metodi di monitoraggio;
- le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuta necessario intervenire;
- il periodo intercorrente tra la messa in esercizio (che va comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno 15 gg.) e la messa a regime dell'impianto;
- la data entro cui trasmettere all'autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto decorrente dalla messa a regime e la durata di detto periodo e il numero di campionamenti da realizzare.

In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un'attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla Parte Quinta e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento (art. 270, comma 1).

La durata dell'"*autorizzazione ordinaria*" è fissata in quindici anni e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

### 2.5 Autorizzazioni di carattere generale

L'autorità competente può adottare delle "*autorizzazioni di carattere generale*", con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate nella parte II dell'allegato IV (*Impianti e attività in deroga*) alla Parte Quinta. Le soglie di produzione, di consumo e le potenze termiche nominali riportate nell'allegato sopracitato devono essere calcolate considerando l'insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento. I gestori degli impianti per i quali sia stata adottata un'autorizzazione generale possono, comunque, presentare domanda di "*autorizzazione ordinaria*".

L'art. 272, comma 2, prevede che in stabilimenti dotati di autorizzazioni di carattere generale «*è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali*».

L'art. 272, comma 4, stabilisce che le autorizzazioni di carattere generale non si applicano «*nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele*», inoltre, prosegue prevedendo che se a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza non è più possibile l'applicazione della disciplina dell'autorizzazione generale «*il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 [autorizzazione ordinaria]. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.*».

Nelle "*autorizzazioni di carattere generale*" l'autorità competente stabilisce:

- i valori limite di emissione,
- le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,
- i tempi di adeguamento,
- i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli,
- i requisiti della domanda di adesione, con la possibilità anche di prevedere modelli semplificati nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.

In tali autorizzazioni, inoltre, l'autorità competente può stabilire apposite prescrizioni con la finalità di predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore deve captare e convogliare le emissioni. La disposizione normativa (art. 272, comma 2) precisa a tal proposito che «*al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 [relativo alla Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni] non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale*». Inoltre, va tenuto presente che sempre l'art. 272, comma 2, prevede che «*in caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata*».

L'art. 272, comma 3, descrive gli aspetti relativi al procedimento di adesione all'autorizzazione di carattere generale, la durata ed i rinnovi di tale tipologia di autorizzazione.

Il gestore di uno stabilimento deve presentare all'autorità competente, attraverso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive), almeno 45 giorni prima dell'installazione, una specifica domanda di adesione all'autorizzazione generale. Alla richiesta di adesione può essere allegata anche la comunicazione relativa alla messa in esercizio che può avvenire dopo un periodo di 45 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

In assenza di provvedimenti da parte dell'autorità competente l'impianto o l'attività possono essere avviati decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda (la medesima procedura si applica anche in caso di modifica dello stabilimento).

L'autorizzazione di carattere generale si applica, agli stabilimenti che vi hanno aderito, per un periodo di quindici anni successivi all'adesione, le domande di adesione relative a modifiche dello stabilimento non incidono sul termine di durata dell'autorizzazione.

L'autorità competente procede al rinnovo delle autorizzazioni generali almeno ogni quindici anni.

Come riportato in precedenza con l'entrata in vigore del d.P.R. 14 febbraio 2013, n. 59, con il quale è stata disciplinata l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), è stata anche modificata la procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in quanto le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sia ordinarie che di carattere generale rientrano fra le autorizzazioni sostituite dall'AUA, e quindi è nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'A.U.A. che si inseriscono gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera.

Al riguardo va, peraltro, segnalato che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 59/2013 il gestore dell'impianto può «*non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo ... ad autorizzazione di carattere generale*» fermo restando che la domanda di adesione deve essere presentata tramite il SUAP competente per territorio.

## 2.6 Modifiche di impianti autorizzati

L'art. 268, comma 1, lett. *m-bis*), definisce come “*modifica sostanziale*” una: «*modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente*».

L'art. 269, comma 8, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento deve:

- se la modifica è “*sostanziale*”, presentare all'autorità competente un'apposita domanda di autorizzazione;

oppure

- darne comunicazione preventiva all'autorità competente, che, se valuta la modifica come “*sostanziale*”, «*ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione*».

L'autorità competente si esprime nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, e ai sensi dell'art. 269, comma 8, se non si esprime entro tale termine «*il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente*».

In casi di “*modifica sostanziale*” l'autorità competente provvede

- ad aggiornare l'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica,
- o, a seguito di un'apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, a rinnovare l'autorizzazione con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.

Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.

Nei casi in cui l'autorità competente valuta la modifica comunicata dal gestore come non sostanziale provvede, se necessario, ad aggiornare l'autorizzazione.

È prevista (art. 269, commi 8 e 11-*bis*) una specifica procedura da esperire quando si verifica una variazione del gestore dello stabilimento. In tal caso, il nuovo gestore deve comunicare la modifica all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui la variazione acquista efficacia (data desumibile dalla documentazione predisposta per il perfezionamento della variazione). L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Questa procedura non va seguita in caso di contestuale modifica sostanziale dello stabilimento.

Altro aspetto disciplinato dall'art. 269, al comma 11-*ter*, riguarda il trasferimento di possesso/proprietà di una parte di uno stabilimento. In tal caso:

- il gestore cessionario deve chiedere all'autorità competente il rilascio di una specifica autorizzazione alle emissioni per la parte trasferita dello stabilimento e l'autorizzazione relativa alla parte dello stabilimento trasferita mantiene la

- classificazione prevista dall'art. 268 in stabilimento anteriore al 1988 (lett. *i*)), stabilimento anteriore al 2006 (lett. *i-bis*) e stabilimento nuovo (lett. *i-ter*)), corrispondente a quella dello stabilimento di cui è stata trasferita una parte,
- il gestore cedente deve effettuare un'apposita comunicazione di modifica non sostanziale all'autorità competente in modo da consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la sua gestione.

## 2. Valori limite di emissione

L'art. 271, comma 5, prevede che per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi, l'autorizzazione stabilisce «*i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 [in cui si fa riferimento ad eventuali normative delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera] e nei piani e programmi di cui al comma 4 [si tratta di piani e programmi relativi alla qualità dell'aria].*». Viene anche prevista la possibilità di applicare le tecniche previste nelle BAT (migliori tecniche disponibili) ed i livelli di emissione ad esse associati, pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche agli impianti non soggetti alla disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria, si devono valutare:

- il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti,
- le emissioni provenienti da altre fonti,
- lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.

Infine, il medesimo comma stabilisce che «*I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla Parte Quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.*».

Va inoltre tenuto presente quanto previsto dal comma 6 dell'art. 271 ove si prevede che «*Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.*».

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione (art. 271, comma 14)

- dei periodi di avviamento e di arresto (non costituiscono periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto)
- e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti.

L'autorizzazione, con riferimento a tali periodi, può stabilire specifiche prescrizioni ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. Il gestore, durante le fasi di avviamento e di arresto, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.

Nel caso in cui si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore deve:

- informare, entro le otto ore successive, l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni,
- procedere, nel più breve tempo possibile, al ripristino funzionale dell'impianto.

In tali casi, l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Il comma *7-bis* dell'art. 271 prevede che:

- le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio,
- le sostanze indicate al punto precedente e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), devono essere sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni delle sostanze stesse.

Sulla base di tali previsioni, viene stabilito inoltre che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze sopraindicate «*sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni*» devono inviare, ogni cinque anni (a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione), all'autorità competente una «*relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze*». Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Infine, il comma *7-bis* stabilisce che, qualora le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni rientrino, a seguito di una modifica della loro classificazione, fra quelle che sono classificate come: sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene – H340, H350, H360 –, sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, sostanze estremamente preoccupanti, il gestore dello stabilimento, entro tre anni dalla modifica della

classificazione, deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione per l'adeguamento alla nuova situazione, allegando la sopraccitata relazione.

### 3. Controlli

L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore dell'installazione o dello stabilimento.

L'autorità competente, in sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni, individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base

- delle pertinenti norme tecniche CEN,
- o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali,
- oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti (art. 271, c. 17).

I controlli, da parte dell'autorità o degli organi competenti, e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione vanno effettuati sulla base dei metodi riportati in autorizzazione o, in assenza di tale indicazione, con riferimento ai metodi sopraindicati o attraverso un sistema di monitoraggio in continuo (conforme alle previsioni dell'allegato VI che rispetta le procedure di garanzia di qualità della norma UNI EN 14181) qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o se l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche a fini di controllo.

Ai fini dell'esecuzione del monitoraggio da parte del gestore, l'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo.

Ai sensi dell'art. 271, comma 20, si verifica un superamento dei valori limite di emissione (e quindi si verifica la fattispecie di reato relativa alla violazione dei valori limite di emissione prevista dall'art. 279, comma 2), soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi competenti *«accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17»*.

Il gestore qualora, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti delle difformità, deve comunicarle alle autorità competenti (l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e l'ente preposto a controllo) entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione deve stabilire i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.

I due ultimi commi (20-bis e 20-ter) dell'art. 271 prevedono che in caso di non conformità dei valori misurati ai valori prescritti

- se accertata nel corso di controlli degli organi competenti, vengono impartite con ordinanza al gestore delle prescrizioni tese al ripristino della conformità (va disposta la cessazione dell'esercizio dell'impianto se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale);
- se accertata dal gestore nel corso dei propri monitoraggi, va comunicata all'autorità competente, il gestore deve ripristinare la conformità e l'autorità impartisce delle prescrizioni per il ripristino della conformità, fissando un termine e stabilendo le condizioni di esercizio dell'impianto fino al ripristino (possibile cessazione dell'esercizio dell'impianto se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale), l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 279, comma 2, (violazione dei valori limite di emissione) si applica solo a seguito di inosservanza da parte del gestore delle prescrizioni impartite dall'autorità competente per il ripristino della conformità dell'impianto.

### 4. Casi particolari (medi impianti di combustione ed emissioni di COV)

#### 4.1 Medi impianti di combustione

L'art. 273-bis contiene una specifica disciplina relativa ai *“medi impianti di combustione”*, la cui definizione, riportata all'art. 268, comma 1, lett. gg-bis), è la seguente: *«impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta»*.

Per tali impianti è previsto il rilascio di apposite autorizzazioni alle emissioni (che a seconda dei casi possono essere un'autorizzazione ordinaria o un'autorizzazione integrata ambientale, se gli impianti rientrano nella specifica disciplina, oppure, se ne ricorrono i presupposti, un'autorizzazione di carattere generale, oppure quella prevista per la gestione rifiuti se sono utilizzate biomasse rifiuto).

Ai fini della determinazione della potenza termica nominale *«i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione»* sono considerati come un unico impianto (non vanno considerati gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando quest'ultimi sono disattivati).

L'introduzione della nuova definizione e la previsione dell'obbligo di autorizzazione alle emissioni hanno, di conseguenza, comportato anche la modifica dell'elenco degli *“impianti con emissioni scarsamente rilevanti”* portando ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni.

Le autorità competenti nel rilasciare i previsti titoli autorizzativi relativi ai “*medi impianti di combustione*”, devono prevedere valori limite e prescrizioni di esercizio “*non meno restrittivi*” rispetto a quanto previsto dagli allegati I e VI alla Parte Quinta e dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

I “*medi impianti di combustione esistenti*” (che ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. *gg-bis*), sono definiti come: «*medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018*») devono provvedere ad adeguarsi alle disposizioni previste per valori limite e per le prescrizioni di esercizio entro il:

- 1° gennaio 2025, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,
- 1° gennaio 2030, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.

Fino a tali date gli impianti devono rispettare i valori limite previsti dalle autorizzazioni vigenti. I medi impianti di combustione esistenti privi di autorizzazione in quanto rientranti nell’elenco degli “*impianti con emissioni scarsamente rilevanti*”, sono tenuti a rispettare gli eventuali valori limite previsti appositamente dalle vigenti disposizioni regionali.

Peraltro, l’art. 273-*bis* prevede anche una serie di deroghe alla tempistica dettata per l’adeguamento ai valori limite in funzione di particolari situazioni dettagliatamente descritte nei commi da 14 a 18 di tale articolo.

I commi 6 e 7 dell’art. 273-*bis* disciplinano l’adeguamento degli aspetti autorizzativi dei medi impianti di combustione esistenti. In particolare, i gestori di stabilimenti con autorizzazione ordinaria alle emissioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti devono presentare alle autorità competenti le richieste di autorizzazione entro i seguenti termini:

- 1° gennaio 2023, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,
- 1° gennaio 2028, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.

L’adeguamento può essere previsto, anche su richiesta dell’autorità competente, anche in occasione delle richieste di rinnovo periodico dell’autorizzazione ordinaria presentate prima di tali termini, in questi casi l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. Nel caso in cui le autorizzazioni vigenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti dalle nuove disposizioni il gestore non ha necessità di presentare una domanda di autorizzazione, ma entro i medesimi termini deve comunicare tale condizione all’autorità competente.

Entro i medesimi termini devono essere presentate:

- a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
- b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
- c) le domande di autorizzazione, ai sensi della disciplina per la gestione dei rifiuti, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;
- d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.

Nei casi c) e d), qualora le autorizzazioni esistenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelle previste dalle nuove disposizioni, le domande di autorizzazione sono sostituite da una comunicazione di tale situazione da inviare all’autorità competente.

La disciplina relativa ai medi impianti di combustione non si applica a:

- a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
- b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
- c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
- d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
- e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
- f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- h) reattori utilizzati nell’industria chimica;
- i) batterie di forni per il coke;
- l) cowpers degli altiforni;
- m) impianti di cremazione;
- n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
- o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
- p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali;
- q) impianti di incenerimento o coincenerimento;

*q-bis*) impianti di combustione aventi potenza nominali pari o superiore a 1MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissioni comuni.

#### **4.2 Emissioni di COV**

Ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. *ll*), si intende per “*composto organico volatile (COV)*”: «*qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della Parte Quinta del presente decreto, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa.*».

La disciplina relativa alle emissioni di COV è contenuta, principalmente, all'art. 275 (*Emissioni di COV*) ed all'allegato III (*Emissioni di composti organici volatili*) del d.lgs. n. 152/2006, le cui disposizioni si applicano alle attività individuate nella parte II (“*Attività e soglie di consumo di solvente*”) dell'allegato III che superano le soglie di consumo di solvente ivi stabilite. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Tali attività comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti.

L'allegato III, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, stabilisce:

- i valori limite di emissione,
- le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni,
- i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite,
- le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.

Alle attività individuate nella parte II dell'allegato III che superano le soglie di consumo di solvente previste si applicano:

- i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui all'allegato III, parte III, oppure
- i valori limite di emissione totale di cui a tale allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni previste.

Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse a quelle individuate nel suddetto allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV.

Il gestore deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'allegato III

- sia per poter effettuare una delle attività individuate nella parte II dell'allegato III che superano le soglie di consumo di solvente ivi stabilite,
- sia a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, che fa rientrare l'attività tra quelle individuate nella parte II dell'allegato III (art. 275, comma 4).

L'autorizzazione alle emissioni di COV (art. 275, commi 5 e 6):

- stabilisce i valori limite che devono essere rispettati;
- indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua, conseguente all'applicazione dei valori limite, individuata sulla base di detto consumo, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione.

Il rispetto dei valori limite di emissione viene assicurato attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e installando, ove necessario, idonei dispositivi di abbattimento.

Sono modifiche sostanziali (art. 275, comma 21):

- per le attività a ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di COV superiore al 25%;
- per altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
- qualsiasi modifica che a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi su ambiente o salute umana;
- qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

#### **5. Sanzioni**

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione (art. 278, comma 1):

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o in caso di reiterate violazioni che determinino pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Le principali sanzioni previste dall'art. 279, ad esclusione dei casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-*quattordices* (attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata), sono:

- esercizio di uno stabilimento senza autorizzazione, o con la medesima scaduta, decaduta, sospesa o revocata: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro, la medesima pena si applica in casi di realizzazione di una modifica sostanziale senza preventiva autorizzazione (art. 279, comma 1);

- omessa comunicazione all'autorità competente di una modifica non sostanziale o della variazione del gestore dello stabilimento: sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro (art. 279, comma 1);
- violazione dei limiti di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi di qualità dell'aria: arresto fino a un anno o ammenda fino a 10.000 euro, si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, commi 2 e 5);
- violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi di qualità dell'aria: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro (art. 279, comma 2-bis);
- omessa comunicazione preventiva all'autorità competente di messa in esercizio di un impianto o di inizio dell'esercizio dell'attività: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro (art. 279, comma 3);
- omessa presentazione nei termini della domanda o della relazione previste in caso di utilizzo di sostanze o miscele pericolose: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro (art. 279, comma 3);
- omessa presentazione nei termini della domanda relativa ai medi impianti di combustione: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro (art. 279, comma 3);
- omessa comunicazione, nei termini stabiliti dall'autorizzazione, all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro (art. 279, comma 4).

In forza del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 recante Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, anche in relazione ad alcune fattispecie di reato in tema di tutela dell'aria dall'inquinamento ed in particolare a quelle previste dall'art. 279, comma 2, del d.lgs. 152/2006.